

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 12/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 febbraio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 in base al quale la Cassa è stata trasformata in associazione;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio 2010 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

ESTENSORE

Antonio Galeota

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2012.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI (CNPR) PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. I profili ordinamentali	»	14
2. Gli organi	»	17
3. Il personale	»	20
4. Gli incarichi e le consulenze	»	22
5. La gestione previdenziale ed assistenziale	»	23
a) Gli iscritti	»	24
b) Le entrate	»	28
c) Le prestazioni previdenziali e l'indennità di maternità	»	34
d) Le prestazioni assistenziali	»	38
6. La gestione del patrimonio	»	40
a) Il patrimonio immobiliare	»	40
b) Il patrimonio mobiliare	»	44
7. I bilanci	»	48
a) Il conto economico aggregato	»	48
b) Lo stato patrimoniale aggregato	»	50
8. I bilanci tecnici	»	54
9. Le società controllate	»	56
10. Considerazioni conclusive	»	60

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fino all'esercizio 2009.¹

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa all'esercizio 2010 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute sino alla data corrente.

Il precedente referto, relativo agli anni 2008 e 2009, è stato adottato dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con determinazione n. 92/2010 del 12.11.2010.

¹ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XVI legislatura, Doc. XV, n.247

1. I profili ordinamentali

Sull'ordinamento della Cassa si è già riferito in passato. Basti qui rammentare che la stessa istituita con personalità di diritto pubblico dalla legge 9 febbraio 1963, n. 160, e riformata con la legge 30 dicembre 1991, n. 414, è stata, infine, trasformata a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazione con personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 1995.

Si ricorda, altresì, che la legge 24 febbraio 2005, n.34, con la quale veniva conferita delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei ragionieri e dei periti contabili e dell'Ordine dei dottori commercialisti in un solo Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalità realizzata con il decreto legislativo n. 139 del 2005, prevedeva all'articolo 4, una ulteriore delega per l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di uno o più decreti legislativi recanti misure intese a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa dottori commercialisti e della Cassa ragionieri per realizzare la loro unificazione. La normativa delegata non è stata emanata entro il termine fissato in assenza di un progetto di unificazione condiviso da entrambe le Casse.

La vigilanza sulla Cassa è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nei collegi dei sindaci di rappresentanti delle predette amministrazioni.

La Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale, che esercitano la professione con carattere di continuità, e dei loro familiari. I trattamenti consistono nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità una tantum, indennità di maternità.

Oltre alle sopradescritte prestazioni la Cassa può procedere, secondo quanto previsto dal regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa approvato con decreto interministeriale 17 luglio 2007, ad erogazioni a titolo assistenziale consistenti in sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare ed in assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Dal 2004 è stata data applicazione alla riforma strutturale del sistema previdenziale che ha visto il passaggio da un sistema a ripartizione reddituale ad un sistema contributivo a ripartizione. Il Comitato dei delegati ha deliberato il regolamento, approvato con il decreto interministeriale del 22 aprile 2004, con il quale è stata data esecuzione alla riforma.

I contenuti della riforma previdenziale sono stati illustrati nel precedente referto al Parlamento al quale si rinvia.

Non si reputa ultroneo esporre, altresì, nel settore che ora interessa, le ulteriori norme in materia previdenziale introdotte dalla sopravvenuta normativa, come di seguito citate:

il D.L. 31-5-2010 n. 78, art. 8, c. 15 bis, convertito nella legge 122/2010, ha disposto nel 2% il limite, a decorrere dal 2011, indicato dall'art. 2, commi 618-623, (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili) della legge 244 del 24-12-2007, specificando che le disposizioni di cui al predetto articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Lo stesso d.l. 78/2010 ha stabilito, in materia di vendita e acquisto di immobili, che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le operazioni di acquisto e vendita di immobili nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. In attuazione della menzionata disposizione è stato emanato il D.M. 10.11.2010, ai sensi del quale gli enti comunicano entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzia l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

L'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In materia di operazioni immobiliari, va infine segnalata la direttiva 10.2.2011 in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui i piani di investimento debbono basarsi su un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto

conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico.

In materia di controllo sugli investimenti, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 14 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 122) ha stabilito che, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

Da ultimo, si rammenta che l'art. 24, comma 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha stabilito che gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.